



# Le procedure di contestazione dell'illecito ambientale

Milano, 14 ottobre 2019

**DOCENTE: U.P.G. DOTT. DAVIDE CORBELLA**

- ✓ **FUNZIONARIO ARPA LOMBARDIA - RESPONSABILE «ALIQUOTA REATI CONTRO L'AMBIENTE E LA SALUTE» – SEZIONE DI P.G. – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO;**
- ✓ **GIÀ PUBBLICO MINISTERO D'UDIENZA – POOL AMBIENTE – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

**Dai cd “Pretori d’assalto” a un diritto organico dell’ambiente**

## **Art. 9 Costituzione**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

## **Art. 32 Costituzione**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...

# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

## **Art. 41 Costituzione**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

**Art. 734 c.p.**

**Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.**

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.



# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

**Art. 674 c.p.**

## **GETTO PERICOLOOSO DI COSE**

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.



# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

**Art. 449 c.p.**

## **DELITTI COLPOSI DI DANNO**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423 *bis*, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.



# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

**R.D. 8.10.1931, n. 1604**

## **ART. 6**

È proibita la pesca con la dinamite e con le altre materie esplodenti nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici ...



# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

**R.D. 8.10.1931, n. 1604**

## **ART. 33**

... Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 500 a lire 2000, per quella all'art. 6, secondo comma, l'ammenda da lire 200 a lire 1000, infine per quelle all'art. 7 l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

Il d.lgs. 152/06 (TUA)

La legge 132/2016, in particolare l'art. 14 c. 7

Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.



# PREMESSA: DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

---

## Legge 68/2015

```
graph TD; A[Legge 68/2015] --> B[Introduzione dei c.d. "delitti ambientali"]; A --> C[Introduzione del cd "procedimento estintivo" (analogie con il d.lgs. 758/94)];
```

Introduzione dei c.d. "delitti  
ambientali"

Introduzione del cd  
"procedimento estintivo"  
(analogie con il d.lgs.  
758/94)

# LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA P.G. DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

---

## Art. 109 Costituzione

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria  
(differenze tra dipendenza funzionale, dipendenza contrattuale e dipendenza disciplinare)



# I POTERI DI DIRETTIVA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il d.lgs. 106/2006

  
PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
*Ufficio del Procuratore*  
Tempo S. Giuliano, n. 4, 2° 029 Busto Arsizio (VA) - TEL. 0331-621867-444 - FAX 0331-620989  
e-mail: [procuratore@tribunalebustorsizio.it](mailto:procuratore@tribunalebustorsizio.it) - [www.tribunalebustorsizio.it](http://www.tribunalebustorsizio.it)

PROT. N. 4873/16  
Busto Arsizio, 28 SET 2016

Agli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario  
Ai Sigg. Sindaci di tutti i Comuni del Circondario  
Al Sig. Direttore Generale Agenzia Regionale Protezione dell'ambiente  
Al Sig. Presidente dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino  
Al Sig. Direttore Generale dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino  
Ai Sigg. Segretari di tutti i Comuni del Circondario  
Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale di tutti i Comuni del Circondario  
e p.p.

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano  
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano  
Al Consiglio Superiore della Magistratura  
Al Sig. Presidente e Aggiunto  
Al Sigg. Sostituti e alle loro Segretarie  
Al Sigg. Direttori Amministrativi  
Al Sig. Consulente Sezione di Polizia Giudiziaria "Aliquote reati contro l'ambiente e la salute"  
Ai Sigg. Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria  
Sede

OGGETTO: Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" - Direttive di intervento in materia di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis - 318 octies del D.Lgs n. 152/2006.

# I POTERI DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

---


Art. 83 R.D. 12/1941

Art. 6 d.lgs. 273/89

Poteri di stimolo, mediazione e componimento di eventuali contrasti tra i Procuratori della Repubblica e i vertici degli organi di P.G.

# I POTERI DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO


Il protocollo di intesa, sottoscritto il 18.7.2018, tra il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, i Procuratori della Repubblica del distretto, ARPA Lombardia, i Carabinieri Forestali e il NOE dei CC, in tema di *“omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina penale prevista per reati ambientali, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI – bis del d.lgs. 152/06, introdotta dalla legge 22.5.2015 n.68”*



# IL MODELLO PENALE ITALIANO, IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO

---

Ora occorre aprire una corposa parentesi inerente l'abc del diritto penale e della procedura penale.




# IL CERVELLO È PLASTICO

---

**“Use or lose” “o lo usi o lo perdi”**

- È modulare
- Motivazione
- Allenamento
- Ginnastica mentale
- Nuove sfide



**... L'alternativa è perderlo ...**

# LE FONTI DELL'INFORMAZIONE

---

- ❑ ARCHIVI DI POLIZIA: l'archivio rappresenta lo strumento principe dell'acquisizione dell'informazioni. L'importanza dell'osservazione e i nuovi archivi elettronici (SDI)
- ❑ APERTE: il pianeta dei media consente l'accesso a documenti intellegibili da tutti
- ❑ RISERVATE: i documenti "classificati" non sono spendibili sul versante investigativo in mancanza di NOS, non potendo essere destinati alla "*discovery processuale*"
- ❑ INFORMATORE: il "confidente" è colui che, fuori da ogni obbligo giuridico, fornisce informalmente elementi utili alle indagini. Le sue affermazioni non sono utilizzabili quali fonti di prova, a meno che gli stessi vengano esaminati come testimoni (art. 203 c.p.p.). L'investigatore si trova a camminare nel fango attento a non infangarsi
- ❑ ANONIME: l'anonimo non è previsto come fonte di notizia di reato e non può essere utilizzato nel procedimento (art. 240 e 333 3°c. c.p.p.), ma mai andrà cestinato

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

- Investigare è seguire una strada spesso tortuosa che conduce alla verità
- Nell'indagine investigativa, però, l'investigatore è chiamato ad applicare la legge e deve giungere alla verità, che è sempre una sola e non è trattabile

tranne in casi eccezionali, non può essere demandato al P.M. l'onere di scelta tra più ipotesi, né è ipotizzabile la formulazione al P.M. di quesiti che esulano dal "diritto"



# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

- Il termine “polizia” ha origini nobili (lega il concetto di *polis* alle strutture che sono preposte alla sua salvaguardia) ed un vissuto travagliato (nel tempo ha assunto connotazioni negative – «stato di polizia» – sinonimo di sopraffazione e asservimento ad un potere dispotico, strumento del sovrano e non presidio di legalità)
- Il termine “polizia” esprime l'insieme delle attività volte a prevenire condotte in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e a reprimere le violazioni già verificatesi di norme penali, impedendone eventuali ulteriori effetti
- Pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e polizia amministrativa

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

- Art. 357 c.p.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## NOZIONE DELLA PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO

- Art. 358 c.p.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

- Art. 359 c.p.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato ad avvalersi
2. I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## OBBLIGHI DERIVANTI DALL' APPARTENENZA ALLA P.G.

- Art. 347 c.p.p. (Obbligo di riferire la notizia del reato)
  1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
  2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
  - 2.bis Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## OBBLIGHI DERIVANTI DALL' APPARTENENZA ALLA P.G.

- Art. 347 c.p.p. (Obbligo di riferire la notizia del reato)
  3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
  4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

- Art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## AUSILIARIO DI P.G.

- Art. 348 4° c. c.p.p. (Assicurazione delle fonti di prova)

La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

# IL RUOLO DETERMINANTE DELLE CONSULENZE E DELLE PERIZIE

---

Il problema della indeterminatezza di alcune fattispecie penali con riferimento alle locuzioni “... *chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili* ...” (art. 452 bis c.p.)



Tali concetti non sono normativamente definiti



Problemi interpretativi e diversità di applicazione delle norme penali a causa dell'indeterminatezza della norma incriminatrice



# IL RUOLO DETERMINANTE DELLE CONSULENZE E DELLE PERIZIE

---



Ampia discrezionalità del Giudice



ESTREMA IMPORTANZA DELLE CONSULENZE TECNICHE E DELLE  
PERIZIE

# CONSULENZA TECNICA E INCIDENTE PROBATORIO

---

## Art. 392 c.p.p. (incidente probatorio)

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:  
...
  - f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis

# CONSULENZA TECNICA E INCIDENTE PROBATORIO

---

Si tratta di uno strumento che richiede lunghi tempi di attivazione e un vaglio di ammissibilità da parte di un Giudice.

In alternativa il Codice predispone lo strumento più agevole della consulenza tecnica, sia per il P.M. che per il difensore delle parti private.

Si tratta però di valutare se, nel momento in cui è disposto, l'accertamento appare ripetibile, o meno, in dibattimento.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## CONSULENTE TECNICO

Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero)

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria opera.

Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI

Art. 360 c.p.p.

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI

Art. 366 c.p. disp.att. c.p.p.

Chiunque, nominato dall'A.G. perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'A.G. per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'A.G. e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- Art. 109 Cost.: l'Autorità Giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria
- *Mission* (art. 55 c.p.p.): la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati (attività informativa), impedire che vengano portate a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (attività assicurativa)
- La legge offre la cornice entro cui operare (i limiti, le potestà), al quadro deve poi pensare l'investigatore attraverso il suo talento e la sua esperienza

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## SERVIZI E SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- Art. 56 c.p.p.: le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria:
  - a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (si tratta di quegli uffici che svolgono in maniera prioritaria e continuativa funzioni di p.g., DIA, SCO, ROS, SCICO)
  - b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni Procura (costituiscono la struttura di p.g. più a stretto contatto con l'A.G. e la loro composizione è interforze. La direzione spetta al Procuratore della Repubblica)
  - c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- Art. 57 c.p.p.: differenze tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: gli atti ritenuti più delicati sono prerogativa dei soli ufficiali. All'interno delle singole amministrazioni o corpi la qualifica di U.P.G. viene riferita ai gradi e ai profili professionali non meramente esecutivi
- Art. 57 3° c. c.p.p.: “sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p.”

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## DISPONIBILITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

- Art. 58 c.p.p.: ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la Procura Generale presso la Corte D'Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. Le attività di p.g. per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione costituita presso la corrispondente Procura della Repubblica. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## COMPETENZA DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI

- Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere qualsiasi atto di polizia giudiziaria, gli agenti possono compiere soltanto alcuni atti di polizia giudiziaria specificamente indicati dalle norme di procedura
- Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno competenza esclusiva in alcuni atti: tra gli altri i sequestri preventivi, gli interrogatori, le ispezioni, la ricezione di denunce, querele e referti, l'assunzione di sommarie informazioni dell'indagato
- Sequestri probatori e perquisizioni sono atti di norma di competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria ma, nei casi di particolare necessità e urgenza, possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 16 disp. att. c.p.p.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## IN SINTESI

- L'appartenenza della p.g. a diverse strutture complesse non ha rappresentato una limitazione all'investigazione o all'indipendenza della magistratura; al contrario, questa condizione ha rappresentato un arricchimento perché ha consentito variegata specialità e conoscenze
- Dipendenza gerarchica, contrattuale e funzionale
- L'investigazione e il suo divenire devono essere gestiti in maniera unitaria e coordinata, valorizzando al massimo il contributo di ogni singolo attore. Il non parlarsi, il non confrontarsi, il rimettere tutto a scritti formali, quasi come se l'indagine si possa limitare ad uno scambio epistolare, sono il presupposto certo affinché il dibattito abbia esito infausto
- L'ufficiale di p.g. ed il P.M. impareranno a conoscersi sul terreno della pratica quotidiana. È lì che misureranno il livello della reciproca affidabilità, la sintonia delle valutazioni, non disdegnando il confronto anche ruvido, purché leale e comunque rispettoso dei propri ruoli

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO PSICOLOGICO

- L'importanza di qualificarsi
- Il contesto (protetto e non protetto) e le diverse tipologie di approccio (formale e non formale, con l'indagato e con il testimone)
- L'importanza dell'atteggiamento dell'operante: il giusto mix tra formalità e comprensione
- Simulazioni



# LA QUALIFICA GIURIDICA

---

- LA BASE NORMATIVA: La qualifica giuridica degli operanti ARPA

Art. 14 comma 7 L. 28 giugno 2016 n. 132

*“Il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell’ente di appartenenza.”*

Art. 57 comma 3 c.p.p.

# LA QUALIFICA GIURIDICA

---

- LA BASE NORMATIVA: la qualifica giuridica degli operanti ARPA

## ART. 1 D.M. 58/97

1. È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza é, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

# LA QUALIFICA GIURIDICA

---

- LA BASE NORMATIVA: la qualifica giuridica degli operanti ARPA

## ART. 1 D.M. 58/97

3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:
  - a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel campo delle proprie competenze;
  - b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
  - c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse
  - d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
  - e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;

# LA QUALIFICA GIURIDICA

---

- LA BASE NORMATIVA: la qualifica giuridica degli operanti ARPA

## ART. 1 D.M. 58/97

### 3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:

- f) vigila e controlla l'igiene e la sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;
- g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;
- h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
- i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

# LA QUALIFICA GIURIDICA

---

- LA BASE NORMATIVA: la qualifica giuridica degli operanti ARPA

## ART. 1 D.M. 58/97

4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.
5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo ed alla ricerca.
6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente, e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.


# IL DIRITTO PENALE

---


**DAL MODELLO  
INQUISITORIO  
AL MODELLO  
ACCUSATORIO**



**L'OBBLIGATORIETÀ  
DELL'AZIONE PENALE**



# IL PROCESSO PENALE



# IL PROCESSO PENALE



# REATO

## ELEMENTI COSTITUTIVI



*l'elemento concreto (oggettivo)*

La polizia giudiziaria (e ogni altro Organo che ha l'obbligo di riferire notizie di reato al Procuratore della Repubblica) cristallizza la situazione accertata e la rappresenta compiutamente e sollecitamente (senza ritardo) al Pubblico Ministero in previsione di un eventuale processo.

# REATO

---

## ELEMENTI COSTITUTIVI



*l'elemento psicologico (soggettivo)*

La Polizia Giudiziaria (ed ogni altro Organo che ha l'obbligo di riferire notizie di reato al Procuratore della Repubblica) fornisce al Pubblico Ministero ogni utile indicazione circa l'eventuale colpa o dolo ascrivibile all'indagato.

# REATO

***Nei reati ambientali l'elemento psicologico è importante così come nelle altre fattispecie penalmente rilevanti***

Un insediamento produttivo che si occupa di verniciatura industriale diffonde nell'atmosfera inquinanti in quantità superiore ai limiti consentiti dalla Legge



## **L'elemento concreto**

È dimostrabile semplicemente con prelievo di campioni e successive analisi di laboratorio

## **L'elemento psicologico**

È più difficilmente dimostrabile in quanto occorre individuare qual è, all'interno dell'organigramma societario, il soggetto sul quale ricade realmente la responsabilità (a titolo di colpa o dolo)

# REATO

---

*Nei reati ambientali l'elemento psicologico è importante così come nelle altre fattispecie penalmente rilevanti*

**In sostanza, per l'elemento psicologico, occorre domandarsi:**

l'evento era prevedibile? Ed, in base agli strumenti offerti dalla moderna tecnologia, era evitabile?

- l'impianto produttivo era strutturalmente idoneo e sufficiente?
- la manutenzione ordinaria e straordinaria è stata effettuata?
- il personale è stato preventivamente formato e periodicamente aggiornato?
- esistono precedenti episodi analoghi?
- il legale rappresentante della Società (ovvero il Direttore Generale) ha delegato le responsabilità in campo ambientale ad altri soggetti?

# REATO

---

***NEI REATI DI COMPETENZA DI ARPA L'ELEMENTO PSICOLOGICO È IMPORTANTE COSÌ COME NELLE ALTRE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI***

**In sostanza, per l'elemento psicologico, occorre domandarsi:**

Fornire una risposta esauriente alle predette domande, già nella fase delle indagini preliminari, è indispensabile per accertare se vi è stata colpa o dolo e, quindi, per evitare che il Giudice ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.



# REATO

## COLPA

La colpa sussiste ogni qualvolta in cui un soggetto, pur consapevole dei rischi, agisce con leggerezza (imprudenza, imperizia, negligenza, ovvero con inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) ma senza volere esplicitamente il verificarsi dell'evento criminoso.

### NEGLIGENZA

Ricorre quando la commissione di un reato è causata da superficialità e disattenzione.



### IMPERIZIA

Ricorre quando la commissione di un reato è causata dalla incapacità a svolgere Professioni e/o attività.

### IMPRUDENZA

Ricorre quando la commissione di un reato è causata dalla mancanza del buon senso

# REATO

---

## DOLO

Sussiste quando l'evento è previsto e voluto con coscienza e volontà.



# REATO

---

## SALTA LA RESPONSABILITÀ SE NON C'È DOLO O COLPA

- La Polizia Giudiziaria ed il Pubblico Ministero devono provare, oltre all'elemento concreto (od oggettivo) del reato, anche la sua componente psicologica (o soggettiva);
- In caso contrario, il Giudice emette Sentenza di assoluzione ovvero, in casi eccezionali, attiva i suoi i suoi poteri di indagine ex art. 507 c.p.p. (ma ciò comporta, inevitabilmente, l'allungamento dei tempi processuali)



# REATO

---

## REATI

### **CONTRAVVENZIONI**

puniti con arresto e/o ammenda

### **DELITTI**

puniti con ergastolo, reclusione e/o multa

Molti reati ambientali appartengono alla categoria delle “contravvenzioni”, ossia ai c.d. reati minori, per le quali non sono esperibili alcuni mezzi di ricerca della prova (ad es. le intercettazioni ambientali/telefoniche), non è prevista la custodia cautelare, i tempi di prescrizione sono più brevi (quattro anni) e le relative pene sono generalmente meno afflittive.

# REATO

**OGNI ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA È COMPETENTE IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI**



Sebbene esistano specializzazioni (ARPA, NOE ecc.), non viene meno la generale ed obbligatoria competenza di tutti gli altri organi di Polizia Giudiziaria (principio sottolineato dalla Corte di Cassazione)

# NUOVO PROCESSO PENALE

---

## VERITA' REALE

## VERITA' PROCESSUALE

La fase dibattimentale costituisce il tentativo di ricostruire (a distanza di tempo e nell'aula di Giustizia) quanto realmente accaduto

La verità processuale è costituita dalle prove formali acquisite durante il dibattimento

Qualora la ricostruzione del fatto storico avvenga in maniera completa e puntuale vi sarà convergenza tra la verità reale e la verità processuale

# NUOVO PROCESSO PENALE

---

## **Esempio: produzione industriale di compost derivante dalla frazione umida dei rifiuti urbani**

- Durante un controllo, da parte di funzionari Arpa, all'interno di un centro di produzione di compost (ammendante per l'agricoltura) emerge, a livello visivo, la presenza, all'interno dei cumuli, di particelle di materiale plastico;
- La vigente normativa in materia consente la presenza, nel compost, delle suddette particelle di materiale plastico sino ad una percentuale massima proporzionale alla grandezza delle particelle medesime;
- La prova fondamentale, finalizzata a dimostrare che il compost così prodotto è costituito da una percentuale di particelle di plastica superiore al limite massimo fissato dalla Legge, è il referto delle analisi di laboratorio sul campione prelevato;
- Qualora il funzionario Arpa si dimentichi di avvisare l'interessato del giorno, ora e luogo ove avverranno le analisi (cioè non viene data la possibilità alla controparte di presenziare alle stesse, eventualmente per il tramite di un consulente), la difesa dell'imputato solleverà al Giudice eccezione di inutilizzabilità delle analisi.

# NUOVO PROCESSO PENALE

---

Il Pubblico Ministero non sarà in grado di fornire ulteriori e differenti prove, ne consegue che si perverrà ad una Sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° c. c.p.p. "perché il fatto non sussiste".



# I RILIEVI FOTOGRAFICI

---

I RILIEVI FOTOGRAFICI ASSUMONO FONDAMENTALE IMPORTANZA, QUALI FONTI DI PROVA, NELLA QUASI TOTALITÀ DEI REATI AMBIENTALI

- Permettono al Giudice di avere contezza diretta del fatto storico, senza “filtri” che, inevitabilmente ed inconsciamente, influenzano una testimonianza;
- cristallizzano la realtà, sono considerati “atti irripetibili” e, come tali, vengono acquisiti al fascicolo del dibattimento e impediscono frodi processuali;
- la Corte di Cassazione ha chiarito, in più massime conformi, che i rilievi fotografici (anche digitali) e le riprese video costituiscono prove per dimostrare l’integrazione dei reati



# NUOVO PROCESSO PENALE

---

## L'ACQUISIZIONE DELLA PROVA

- Qualora non si acceda a riti alternativi è molto probabile che gli operanti vengano citati, quali testimoni, a deporre in dibattimento (tranne nel caso in cui le parti acconsentano all'acquisizione, da parte del Giudice, del fascicolo del Pubblico Ministero);
- non è ammessa la testimonianza del superiore gerarchico degli operanti che hanno accertato i fatti costituenti reato (nel caso in cui non abbia preso parte agli accertamenti);

# NUOVO PROCESSO PENALE

---

## L'ACQUISIZIONE DELLA PROVA

- il teste non potrà mai esprimere pareri ma dovrà limitarsi a rendere testimonianza su quanto oggettivamente accertato;
- nel fascicolo dibattimentale il Pubblico Ministero potrà produrre, di norma, solo gli atti irripetibili (verbali di sequestro, perquisizione ed ispezione, i rilievi fotografici e descrittivi, i referti analitici, ...), nonché i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dell'imputato (ed, eventualmente, del testimone)

# NUOVO PROCESSO PENALE


---

## L'ACQUISIZIONE DELLA PROVA

- E' opportuno che l'operante rilegga (prima di deporre) il proprio fascicolo, in quanto non è consentito farlo durante la testimonianza: solo in casi eccezionali il Giudice può autorizzare, in aiuto alla memoria, il teste a rileggere gli atti a sua firma



# LA GIURISPRUDENZA



- La giurisprudenza è l'insieme delle Sentenze dei Giudici di primo e secondo grado (di merito) e di terzo grado (di legittimità);
- È importante che la Polizia Giudiziaria segua l'orientamento della giurisprudenza (in particolar modo di quella della Corte di Cassazione) potendo citare, nelle comunicazioni notizie di reato, gli estremi delle massime più significative (soprattutto per i reati previsti da normativa speciale, ivi compresi quelli di competenza di ARPA)

# PRECEDENTI PENALI, CARICHI PENDENTI E PRECEDENTI DI POLIZIA

---

- lo S.D.I. ed i precedenti di polizia (casi di utilizzo e loro utilità);
- il registro degli indagati (mod. 21), il mod. 44 ed il mod. 45, il certificato ex art. 335 c.p.p.;
- il certificato dei carichi pendenti ex art. 27 D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (limiti della sua utilità);
- il certificato del casellario giudiziale (le differenti tipologie ex D.P.R. 14/11/2002 n. 313), il concetto di “recidiva” e le relative conseguenze



# LA PRESCRIZIONE

La prescrizione  
(art. 157 c.p.)

nelle contravvenzioni

nei delitti

cause interruttive (art. 160  
c.p.)



# LA PRIORITÀ DEI PROCEDIMENTI

---

- L'articolo 132 *bis* att. c.p.p., il provvedimento del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio del 16/02/2009 ed il provvedimento del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio del 26/08/2011 in tema di priorità dei procedimenti penali;
- la circolare del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio del 14/07/2005 in tema di reati contro l'ambiente e la salute;

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO INVESTIGATIVO

- LA BASE NORMATIVA

Art. 349 c.p.p. (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)

La polizia giudiziaria procede all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. All'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti ... quando procede all'identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66 ("nel primo atto cui è presente l'imputato l'A.G. lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le da false").



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
Ufficio del Procuratore

Largo G. Giardino, n. 4, 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL. 0331-621657 444 - FAX 0331-632983  
email: [gianluigi.fontana@giustizia.it](mailto:gianluigi.fontana@giustizia.it) - pec: [procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacer.it](mailto:procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacer.it)

PROT. N. 1132/2014  
Busto Arsizio, - 2 LUG. 2014

ALLE ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTI  
Loro Sedi

Oggetto: **Direttive in merito all' obbligo di redazione del verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, eventuale nomina del difensore di fiducia o nomina del difensore d'ufficio.**

Gli artt. 349, 161, 96 e 97 c.p.p. prevedono l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere agli adempimenti di cui all'oggetto.

In alcuni casi, le comunicazioni di notizia di reato sono pervenute alla Procura della Repubblica prive di tali verbali. Ciò ha comportato, anche recentemente, rilevanti difficoltà nella definizione dei procedimenti, soprattutto con riferimento a soggetti indagati che sono divenuti irreperibili.

Tutte le comunicazioni di notizie di reato dovranno, pertanto, pervenire obbligatoriamente corredate del suddetto verbale, ivi comprese quelle relative a reati in ordine ai quali si applica la procedura prevista dal D.L.vo 758/94.

Qualora i soggetti da identificare siano assenti nel luogo dell'accertamento, ovvero siano reperibili in territori esterni alla competenza territoriale di codesti Uffici, sarà cura dell'UPG procedente avvalersi, per tali adempimenti, del parallelo Ufficio territoriale ASL, ovvero dei Comandi della Polizia Locale e delle altre FF.OO. .

Eventuali inosservanze della presente direttiva comporteranno segnalazione per l'eventuale procedimento disciplinare.



Il Procuratore della Repubblica  
*Gian Luigi Fontana*  
Gian Luigi FONTANA

# PERCHÉ ...

## Art. 161 c.p.p. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, **nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini** o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, **nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato**, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO INVESTIGATIVO

- LA BASE NORMATIVA

Art. 496 c.p. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)

Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO INVESTIGATIVO

### ■ LA BASE NORMATIVA

Art. 375 c.p. (Frode in processo penale e depistaggio)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO INVESTIGATIVO

- LA BASE NORMATIVA

Art. 651 c.p. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino ad euro 206.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO INVESTIGATIVO

- LA BASE NORMATIVA

Art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO INVESTIGATIVO

- LA BASE NORMATIVA

Art. 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO INVESTIGATIVO

- LA BASE NORMATIVA

Art. 452 septies c.p. (Impedimento al controllo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## APPROCCIO INVESTIGATIVO

- LA BASE NORMATIVA

Art. 341 bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## OBBLIGO DEL SEGRETO SUGLI ATTI D'INDAGINE

Art. 329 c.p.p. (Obbligo del segreto)

Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## OBBLIGO DEL SEGRETO SUGLI ATTI D'INDAGINE

Art.114 c.p.p. (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini)

É vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## OBBLIGO DEL SEGRETO SUGLI ATTI D'INDAGINE

Art.116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati)

Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ... il rilascio non fa venir meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114 c.p.p.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## OBBLIGO DEL SEGRETO SUGLI ATTI D'INDAGINE

Art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)

Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## OBBLIGO DEL SEGRETO SUGLI ATTI D'INDAGINE

Art. 379 bis c.p. (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso è punito con la reclusione fino a un anno.

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## OBBLIGO DEL SEGRETO SUGLI ATTI D'INDAGINE

Art. 115 c.p.p. (Violazione del divieto di pubblicazione)

Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli art. 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.



# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## LE INDAGINI DIFENSIVE

Art. 327 bis c.p.p. (Attività investigativa del difensore)

Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore, ha facoltà di svolgere investigazione per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito ... le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici



... ne consegue che i soggetti titolari delle indagini preliminari sono divenuti il pubblico ministero, il difensore ed il giudice

# LA SCENA DEL CRIMINE

---

## LE INDAGINI DIFENSIVE

L'ufficio di difesa potrà:

- ✓ Effettuare colloqui, ricevere dichiarazioni e assumere informazioni da persone che possono riferire circostanze utili
- ✓ Documentare le dichiarazioni e le informazioni ricevute (verbale dell'intervista)
- ✓ Richiedere documentazione alla pubblica amministrazione
- ✓ Accedere ai luoghi per prendere visione dello stato al fine di esaminare le cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi (chiedendo al giudice l'autorizzazione all'accesso qualora non vi sia il consenso dell'interessato)

# SEQUESTRO PROBATORIO

---

## Art. 354 c.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253].

# SEQUESTRO PROBATORIO

---

## Art. 355 c.p.p. (Convalida del sequestro e suo esame)

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [c.p.p. 588].

# SEQUESTRO PROBATORIO

---

## Art. 356 c.p.p. (Assistenza del difensore)

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

# SEQUESTRO PREVENTIVO

---

## Art. 321 c.p.p. (Oggetto del sequestro preventivo)

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [c.p. 240].
- 2-bis Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

# SEQUESTRO PREVENTIVO

---

## Art. 321 c.p.p. (Oggetto del sequestro preventivo)

- 3-bis** Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
- 3-ter** Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## CUSTODE GIUDIZIARIO

Art. 259 c.p.p. (Custodia delle cose sequestrate)

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'A.G. dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120.
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'A.G. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## CUSTODE GIUDIZIARIO

Art. 81 disp. att. c.p.p. (Redazione del verbale di sequestro)

1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## CUSTODE GIUDIZIARIO

Art. 82 disp. att. c.p.p. (attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate)

1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verifica delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## CUSTODE GIUDIZIARIO

Art. 260 c.p.p. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate)

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'A.G. e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## CUSTODE GIUDIZIARIO

Art. 260 c.p.p. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate)

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'A.G. ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
3. bis L'A.G. procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'A.G. dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 e ordina la distruzione della merce residua.

# L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

---

## CUSTODE GIUDIZIARIO

Art. 83 disp.att. c.p.p. (Vendita o distruzione delle cose deperibili)

1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.
3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

# L'IMPORTANZA DEL SEQUESTRO

---

La responsabilità penale in seguito a mancata convalida, che preoccupa maggiormente gli appartenenti alla P.G., ove siano rispettati i presupposti richiesti è praticamente impossibile, salvo che il soggetto abbia agito in mala fede: in tal senso la Corte d'Appello di Venezia con sentenza 22 gennaio 1996, ha osservato che, comunque, il fatto di procedere a un sequestro illegittimo per eccesso di zelo non può mai integrare il reato di cui all'art. 323 c.p. per mancanza del dolo di arrecare un danno ingiusto (tranne che nel fatto stesso si riscontri un intento vessatorio).



# L'IMPORTANZA DEL SEQUESTRO

---

## Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

# L'IMPORTANZA DEL SEQUESTRO

---

Al contrario vi può essere responsabilità per mancata adozione del sequestro ove questo era doveroso e non è stato adottato, proprio perché lo stesso costituisce uno dei mezzi fondamentali di cui la P.G. dispone per assicurare le fonti di prova e/o per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, sentenza 16 maggio 1996 n. 5021).

# ART. 240 c.p. - CONFISCA

---

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 1 bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

# II PROCEDIMENTO ESTINTIVO *ex artt. 318 bis e ss. d.lgs. 152/06*

---

- Il campo di applicazione: solo contravvenzioni ex d.lgs. 152/06, solo quelle punite con l'ammenda o con l'ammenda in alternativa all'arresto
- Il campo di applicazione: solo in assenza di danno o di pericolo concreto ed attuale di danno (criterio finalistico)
- Più soggetti e più violazioni accertate in un medesimo contesto: più procedimenti
- Casi di competenza di altri enti in ordine alla valutazione circa l'applicabilità del procedimento estintivo (edilizia, paesaggistica ecc.)
- Differenze tra la cd "condotta esaurita (ora per allora)" e i reati non assoggettabili al procedimento estintivo

# IL PROCEDIMENTO ESTINTIVO

## *ex artt. 318 bis e ss. d.lgs. 152/06*

---

- Procedimento estintivo e curatore fallimentare
- Accertamento circa la sussistenza delle deleghe di responsabilità
- Validità territoriale e per materia della qualifica di Ufficiale di P.G. degli operatori ARPA
- Possibilità, per gli U.P.G. di ARPA di subdelegare attività di P.G. o di richiedere la collaborazione ad altre autorità di P.G.
- Modalità di notifica degli atti di P.G.